
.	VERBALE DI ASSEMBLEA	REG.TO A VELLETRI
	REPUBBLICA ITALIANA	ALN. 4082
· ·	L'anno duemilanove, il giorno ventitre del mese di ottobre	VOL
17.34)	in Roma, via Basento n. 52/d alle ore diciassette e trenta	
1	(lì 23 /10/2009 h. 17,30)	
δ.	Avanti a me dottor Pierpaolo Siniscalchi, Notaio iscritto	
	presso il Collegio dei Distretti Notarili di Roma, Velletri e	
	Civitavecchia, alla residenza di Velletri	
	è presente	
	- Pasquini Giorgio nato a Roma il 24 aprile 1949 domiciliato	- thousand
	per la carica in Roma, ove appresso, il quale dichiara di in-	
	tervenire al presente atto e di sottoscriverlo non in proprio	
*	ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo	
**	e legale rappresentante dell'Associazione "LAZIO CHIRURGIA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	PROGETTO SOLIDALE" con sede in Roma, via Domodossola n. 26	5
•	cod.fisc.97532210586, costituita con atto a mio rogito in da-	
	ta 14 novembre 2008 rep.n. 71766 reg.to il 3 dicembre 2008 al	
<u> </u>	n. 4945 Serie 1T.	
	Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale	
	sono io Notaio certo, il quale dichiara di essere qui in-	
184 	tervenuto per partecipare all'assemblea degli associati del-	
N .	l'Associazione predetta indetta in questo giorno, luogo ed o-	
	ra e mi richiede di redigerne verbale.	·
	Per designazione unanime degli intervenuti assume la presi-	

	denza dell'assemblea il medesimo Presidente signor Pasquini	
w	Giorgio il quale	
	CONSTATA E DA ATTO	
79 B.	- che il Consiglio Direttivo è presente nelle persone di	
	esso Presidente e dei Consiglieri Valle Mario, Coletti Massi-	
	mo, Tosi Teodora e Delcuratolo Concetta Immacolata;	-
¥	- che in proprio e per deleghe che riscontrate esatte da esso	
	Presidente vengono conservatí in atti dell'associazione sono	
	presenti n. 9 (nove) associati sul totale di n. 15 (quindici)	
	che costituiscono la compagine associativa, come anche risul-	<u> </u>
The American Control of the Control	ta dal foglio presenze che viene conservato in atti dell'As-	<u> </u>
	sociazione;	
	- che la presente assemblea è stata validamente convocata a	
	norma di statuto a mezzo raccomandata a mano inviata a tutti	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	gli aventi diritto fin dal 10 ottobre 2009	* :
	E DICHIARA	
	validamente convocata e costituita la presente assemblea ed	
	atta a discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'	
	ORDINE DEL GIORNO	<u> </u>
	1) Modifiche statutarie per adeguamento alla normativa in ma-	
	teria di Onlus;	
	2) Iscrizione all'Anagrafe delle Onlus.	al .
	Passando alla trattazione degli argomenti all'ordine del	
	giorno il Presidente illustra ai presenti come le attuali	
:	disposizioni della Regione Lazio in materia di volontariato	
		:

*4

	non permettano l'iscrizione di una associazione al Registro
	Regionale del Volontariato, qualora l'associazione svolga ta-
•	le attività di volontariato all'estero o anche all'estero,
	dovendosi questo escludere proprio dalle previsioni statuta-
	rie.
/ - No.	Alla luce di quanto è emerso recentemente, si rende utile e
	necessario eliminare dallo statuto ogni riferimento alle nor-
	me del volontariato e ricondurre le norme dello statuto
	nell'ambito delle sole norme dettate in materia di ONLUS.
	Il Presidente dà quindi lettura nel nuovo testo di statuto
	sociale all'uopo predisposto, recante tutte le modifiche ne-
	cessarie ed in particolare recante, come prescritto dalla
	legge, l'inserimento dell'acronimo ONLUS nella denominazione
	dell'Associazione.
v	Detto statuto, nel nuovo testo, al presente atto si allega
	sotto la lettera "A" (All.A) omessane la lettura per espressa
	dispensa avutane dal comparente.
	Dopo ampia ed esauriente discussione l'assemblea all'unani-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	mità, accogliendo le propose del Presidente
	DELIBERA
	1) di adeguare lo statuto dell'Associazione alla normativa in
 .	materia di ONLUS, approvando il nuovo testo di statuto, come
	sopra allegato sub " " al presente atto, recante tutte le ne-
	cessarie modifiche ed in particolare recante l'inserimento
	dell'acronimo ONLUS nella denominazione dell'Associazione che

	pertanto a far data da oggi è denominato: "Lazio Chirurgia	
	Progetto Solidale ONLUS";	
	2) di abilitare il predetto signor Pasquini Giorgio ad appor-	
	tare al presente atto ed all'allegato statuto tutte le even-	-
	tuali modifiche, aggiunte o soppressioni che venissero ri-	
	chieste da Pubbliche Autorità ed in particolare a provvedere	
	a quanto necessario per l'iscrizione dell'Associazione presso	
	l'Anagrafe delle ONLUS.	
	Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente	
	dichiara chiusa la seduta e scioglie l'Assemblea essendo le	
The state of the s	ore diciotto (h. 18,00).	
	Del che ho redatto il presente verbale che pubblico mediante	
	lettura da me Notaio fatta in assemblea al comparente,	
	il quale da me interpellato lo ha dichiarato pienamente con-	
	forme alla sua volontà e lo sottoscrivono essendo le ore 18 e	
	uno (h. 18,01).	
	E' scritto a macchina da persona di mia fiducia ma per mia	
	cura e da me Notaio completato in pagine quattro e righe	
	quindici di questa quinta dei due fogli di cui si compone	
	fin qui.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	F.to Giorgio Pasquini	
	Pierpaolo Siniscalchi Notaio	



STATUTO della ASSOCIAZIONE "LAZIO CHIRURGIA PROGETTO SOLIDALE ONLUS"

2ep in 73633 2acc. 29439

Articolo 1

Denominazione e natura

- 1. Ai sensi del D.lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 36 ss del codice civile è costituita l'associazione "Lazio Chirurgia Progetto Solidale Onlus".
- 2. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
- 3. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 2

Sede

1. L'Associazione ha sede in Roma, attualmente in via Domodossola, n 26, ma potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque nel territorio dello Stato. L'indirizzo della sede potrà essere variato anche con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 3

Finalità ed attività

- 1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale al fine di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari. ovvero a componenti collettività estere.
- 2. In particolare l'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle seguenti, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse:
 - a) garantire l'assistenza sanitaria di base in zone disagiate del mondo, con particolare riferimento ai problemi chirurgici con prestazioni non occasionali di volontariato attivo a favore di dette popolazioni;
 - b) formare il personale locale a far fronte alle necessità medico-chirurgiche:
 - c) realizzare programmi socio-sanitari e di informazione e di educazione sanitaria a breve e medio periodo nei paesi in via di sviluppo;
 - d) provvedere alla selezione, alla formazione ed all'impiego del personale locale:
 - e) garantire l'esercizio del diritto alla salute a persone che non possono essere assistite adeguatamente nei loro paesi di origine attraverso l'accoglienza e l'attivazione di programmi individuali di intervento:
 - promuovere la realizzazione ed organizzare la gestione di strutture sanitarie nei paesi in via di sviluppo o in Italia ma che si rivolgono a soggetti in stato di difficoltà psico-fisiche;

g) svolgere attraverso i propri soci attività sanitarie nei paesi in via di sviluppo e in Italia nei confronti di soggetti in stato di difficoltà psico-fisiche

- 3. L'attuazione delle finalità potrà essere perseguita attraverso le seguenti attività materiali connesse:
 - organizzazione di conferenze, convegni e seminari;
 - corsi di aggiornamento e istruzione;
 - attività della biblioteca;
 - pubblicazioni editoriali nelle varie forme e multimediali;
 - collaborazioni con enti pubblici e privati italiani e stranieri.



- in generale ogni altra attività che possa essere utile e strumentale alla realizzazione delle finalità di cui al presente art.3.

Articolo 4

Soci

- 1. Possono divenire soci dell'Associazione tutti coloro che condividano gli scopi istituzionali della stessa. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
- 2. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile, e che dimostrino di avere una formazione culturale e personale che possa fattivamente contribuire al raggiungimento delle finalità dell'associazione.
- 3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. L'ammissione all'Associazione è deliberata da parte del Consiglio Direttivo.
- 4. Sono previste due qualifiche di soci:
 - -Ordinari:
 - -Sostenitori;

Entrambe le due categorie di soci hanno gli stessi diritti ed obblighi. I soci sostenitori sono coloro che:

- o partecipano alla associazione attraverso il versamento di una quota annuale maggiore di quella dei soci ordinari, secondo quanto deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo;
- o sono invitati dal Consiglio Direttivo a far parte dell'Associazione in virtù di particolari benemerenze acquisite nel campo degli studi o della professione.

La qualifica di socio sostenitore non da loro alcun maggior diritto rispetto ai Soci Ordinari nella partecipazione alla vita associativa.

- 5. Tutti i soci sono obbligati al versamento della quota associativa annuale.
- 6. E' sancita la in trasmissibilità, anche a causa di morte del Socio, delle quote o contributi associativi e la loro non rivalutabilità.

Articolo 5


Diritti dei soci

- 1. Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa annuale, godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.
- 2. La qualifica di socio attribuisce il diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento, se emanato.

Articolo 6

Decadenza dei soci

- 1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - dimissione volontaria;
 - morosità protrattasi per oltre sei mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute



disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria.

Articolo 7 Organi


- 1. Gli organi sociali sono:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo:
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 8

Assemblee – Assemblea Ordinaria

- 1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
- 2. Spetta all'Assemblea:
 - deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, proposti dal Consiglio Direttivo:
 - la nomina del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei componenti ai sensi del successivo articolo 10;
 - la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
 - approva il Bilancio consuntivo e preventivo annuale accompagnato dalla relazione dei Revisori dei Conti.
- 3. La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
- 4. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- 5. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 6. L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Bilancio consuntivo e per l'esame del Bilancio preventivo.
- 7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto, e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.





- 8. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'assemblea ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 9. Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
- 10. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
- 11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- 12. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Assemblea straordinaria

- 1. L'Assemblea straordinaria, salvo che per quanto è stabilito nel presente articolo è regolata secondo le norme del precedente articolo 8.
- 2. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata, posta elettronica fax o telegramma spediti ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.
- 2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3. L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita quando è presente il cinquantuno per cento dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti aventi diritto al voto.
- 4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
- approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.
- 5. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 10

Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea, tra un minimo di tre a quindici componenti eletti dall'assemblea.
- 2. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio ambito il Presidente del Consiglio Direttivo che è anche il Presidente dell'associazione, il Segretario, che in caso di mancata nomina del tesoriere svolge le funzioni di quest'ultimo, ed il Tesoriere. Può inoltre nominare al suo interno il Presidente onorario; a tale carica non verrà attribuita né la rappresentanza legale né alcuna delega operativa.
- 3. Il Segretario, il Tesoriere ed il Presidente onorario durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 4. Sono compiti del Consiglio Direttivo:



- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- f) l'amministrazione e gestione dell'associazione ordinaria e straordinaria salvo che per le materie che il presente statuto riserva alla assemblea ordinaria o straordinaria;
- g) deliberare la decadenza e la radiazione dei soci nei casi di cui all'art.6.
- h) delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri attribuendo loro la rappresentanza e la firma legale della associazione in forma congiunta o disgiunta, nell'ambito dei poteri ad essi delegati.
- 5. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri.

 La convocazione è effettuata dal Presidente con un preavviso di almeno 8 giorni, o 5 giorni in caso di urgenza, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, per posta elettronica o via fax o altra analoga forma telematica purché legalmente riconosciuta.
- 6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 7. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto di colui che presiede la riunione. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
- 8. Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
- 9. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza del suoi componenti, e deve essere convocata senza indugio dai rimanenti l'Assemblea dei soci per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente

- 1. Il Presidente della associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
- 2. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.
- 3. Il Presidente dell'associazione convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo fissandone l'ordine del giorno, ha la firma e la rappresentanza legale della Associazione in tutte le sue attività anche di fronte ai terzi ed in giudizio, esegue le delibere del Consiglio Direttivo, stipulando contratti e convenzioni, e in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di ordinaria amministrazione di



- competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo nella prima successiva sua riunione, che deve essere convocata entro trenta giorni.
- 4. Il Presidente eserciterà i poteri delegatigli dal Consiglio Direttivo e nomina procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti e avvocati e procuratori speciali abilitati alle liti.
- 5. Il Presidente vigila sull'osservanza dello Statuto e sul buon funzionamento della associazione.

Collegio dei Revisori dei Conti

- 1. Qualora lo richieda la normativa, o le attività svolte, o lo ritenga opportuno l'Assembela dei soci, questa nomina il Collegio dei Revisori dei Conti
- 2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea di cui almeno il Presidente iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.
- 3. La presidenza spetta al membro all'uopo designato dall'Assemblea.
- 4. La carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico statutario della Associazione. I suoi membri sono invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci senza diritto di voto.
- 5. Ai Revisori dei Conti spetta il compenso stabilito dall'Assemblea al momento dell'elezione.
- 6. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila:
 - sull'osservanza delle norme di legge, di quelle statutarie e di quelle dei regolamenti, se eventualmente adottati;
 - sull'amministrazione della Associazione;
 - sulla regolare tenuta della contabilità;
 - sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili.
- 7. Il Collegio dei Revisori dei Conti inoltre:
 - esprime il suo avviso, mediante apposita relazione, sul bilancio consuntivo.
- 8. L'ingiustificata assenza a tre riunioni consecutive del Collegio dei Revisori o a quelle del Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza dalla carica.
- 9. In caso di dimissioni o decadenza di un componente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente dell'Associazione provvede senza indugio a nominare un successore che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Collegio. Il designato potrà anche essere poi nominato nel mandato successivo.

Articolo 13


Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 3 dicembre di ciascun anno.

Articolo 14

Patrimonio

- 1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dalle entrate annuali che il Consiglio Direttivo, con il consenso del Collegio dei Revisori, disponga ad incremento del patrimonio;
 - b) dai beni mobili e immobili e dai valori che per conferimenti, acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione a titolo di patrimonio;



- c) dalle eccedenze attive dei bilanci annuali, se destinate a patrimonio in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
- 2. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, proventi utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura.

Entrate

- 1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a) da redditi del Patrimonio
 - b) dalle quote annuali dei soci;
 - c) da contributi di privati che le pervenissero in qualunque forma e per qualsiasi ragione, per le finalità dell' Associazione;
 - d) da contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - e) da contributi di organismi internazionali;
 - f) da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) da entrate derivanti da attività commerciali o produttive marginali.

Articolo 17

Scioglimento

- 1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.
- 2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento deve nominare uno o più i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuali.
- 3. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione deve essere comunque devoluto ad altra Onlus con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

7

A